



Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Autorità Portuale di Piombino

Accordo di Programma Quadro

***“INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
E REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI PIOMBINO”***

ARTICOLATO

Roma, Luglio 2013

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, di qui in poi “Decreto”, con cui è stata ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte ad avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica di Piombino e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

VISTO l'articolo 1 del Decreto, che introduce le seguenti disposizioni:

- individua, quali interventi urgenti di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, gli interventi di natura ambientale, di potenziamento delle attività operative previste nel Piano Regolatore Portuale (PRP), con priorità per il piano di caratterizzazione e la bonifica dei sedimenti, nonché quelli riferiti alla struttura viaria e di bonifica;
- stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni;
- assegna al Commissario straordinario il compito di assicurare la realizzazione degli interventi urgenti e stabilisce che per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori;
- prevede che per assicurare l'attuazione degli interventi, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
- riconosce l'area industriale di Piombino quale Area di Crisi Industriale Complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2013, con cui il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro del 21 dicembre 2007;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di

interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art. 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1, recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 E 2007/2013;

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto l'11 dicembre 2010 fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino, la CCIAA di Livorno, l'ANAS e la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A.;

VISTO il protocollo di intesa per la disciplina degli interventi infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e di reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino sottoscritto tra le stesse odierne parti;

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

la Regione Toscana

la Provincia di Livorno

il Comune di Piombino

l'Autorità Portuale di Piombino

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Le parti firmatarie sono impegnate a realizzare gli interventi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino, di natura ambientale e di potenziamento delle attività operative previste nel Piano Regolatore Portuale (PRP), con priorità per il piano di caratterizzazione e la bonifica dei sedimenti, nonché quelli riferiti alla struttura viaria, oltre che gli interventi di bonifica di aree di proprietà comunale perimetrata nel SIN (Sito di Bonifica di Interesse Nazionale) di Piombino.

3. Le parti riconoscono o danno atto che gli interventi di infrastrutturazione viaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del Decreto concorrono insieme a quelli indicati nel precedente comma al perseguimento degli obiettivi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino.

4. Ne costituisce allegato il Programma degli interventi corredato di:

1.a Relazioni tecniche;

1.b Schede riferite agli interventi;

1.c Piano finanziario per annualità.

5. Il programma degli interventi è sinteticamente così articolato:

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTI	IMPORTO
AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	1. REALIZZAZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DEL PORTO DI PIOMBINO	€605.998,55*
	2. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ANCHE A CARATTERE AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DEL NUOVO PRP PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA' INDUSTRIALE E PORTUALE DEL PORTO DI PIOMBINO	€110.927.289,80
COMUNE DI PIOMBINO	3. BONIFICA AREA DENOMINATA "CITTA' FUTURA"	€13.500.000,00
	4. MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) EX DISCARICHE DI "POGGIO AI VENTI"	€5.000.000,00
	5. PROGETTO DI BONIFICA RELATIVO AL TRACCIATO DEL "1° LOTTO DELLA SS 398 DI ACCESSO AL PORTO"	€1.600.000,00
	6. INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE ED EVENTUALE BONIFICA DELL'AREA "EX FINTECNA"	€1.500.000,00
TOTALE		€133.133.288,35
* TOTALE AL NETTO INTERVENTO 1 APP GIA' FINANZIATO		€132.527.289,80

6. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a. per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro;
 - b. per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c. per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d. per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
 - e. per “SGP” l’applicativo informatico di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
 - f. per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - g. per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - h. per “Commissario straordinario”, di qui in poi Commissario, il Presidente della Regione Toscana nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che svolge i compiti assegnati dal Decreto con i poteri di cui al comma 2 dell’articolo 1 del Decreto;
 - i. per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo;
 - j. per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il Commissario incaricato del coordinamento e della complessiva attuazione dell’Accordo;
 - k. per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
 - l. per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
 - m. per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel PAR e nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato con decreto dirigenziale n. 4179 del 14 settembre 2012, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
 - n. per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportate le relazioni tecniche relative a ciascun intervento.
3. Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP.
4. Nell'allegato 1.c "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad €133.133.288,35 ed è assicurata dalle risorse di cui alla seguente tabella 1:

Tabella 1 – Fonti di finanziamento		
A. Risorse disponibili per la realizzazione degli interventi a finalità portuali ed ambientali previsti nel nuovo Piano Regolatore Portuale		
Amministrazione	Risorse (€)	Provenienza
1. Autorità Portuale di Piombino	605.998,55*	Autorità Portuale di Piombino L.166/2002 (risorse proprie)
2. Comune di Piombino	6.500.000,00	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Quota parte delle risorse a valere sul Fondo Unico Investimenti (FUI) (cap. 7082) assegnate al SIN di Piombino e già trasferite al Comune di Piombino. 1. D.D. n. 6044/QdV/DI/G/SP del 07.11.08 (€12.000.000,00) a valere sul Cap. 7082, PG 02 UPB 1.2.3.1 dello stato previsionale del MATTM; 2. D.D. n. 7053/QdV/DI/G/SP del 05.12.08 (€13.000.000,00) a valere sul Cap. 7082, PG 02 UPB 1.2.3.1 dello stato previsionale del MATTM
3. Regione Toscana	10.800.000,00	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Risorse residue destinate al SIN di Piombino dal D.M. n. 468/01 (Programma Nazionale di Bonifica) già trasferite dal MATTM alla Regione Toscana
4. Autorità Portuale di Piombino	15.000.000,00	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Risorse Delibera CIPE n. 1 del 22.3.2006 già trasferite dal MATTM all'Autorità Portuale di Piombino. (D.D. prot. n. 5006 del 26.09.2008 - Cap. 7503 Programma 18.3 PG 08)

5. Comune di Piombino	1.900.000,00	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Risorse Delibera CIPE n. 1 del 22.3.2006 già trasferite dal MATTM al Comune di Piombino. (D.D. prot. n. 5007 del 26.09.2008 - Cap. 7503 Programma 18.3 PG 08)
6. Autorità Portuale di Piombino	6.900.000,00	Risorse trasferite dalla Regione Toscana a seguito dell'APQ "Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture" del 21 dicembre 2007
7. Ministero Infrastrutture e Trasporti	4.827.289,80	Risorse del fondo perequativo 2013 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinate a favore dell'Accordo di Programma siglato tra MIT e Autorità Portuale di Piombino.
8. Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare	5.000.000,00	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Risorse destinate al trasferimento alle regioni per interventi di carattere ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 - capitolo relativo all'attuazione del federalismo amministrativo: cap. 7085 - Residui lettera F -
9. Autorità Portuale	50.000.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti assistito da Contributo Regionale
10. Ministero Infrastrutture e Trasporti	5.000.000,00	Risorse provenienti dalla deliberazione CIPE n. del a valere sul
11. Autorità Portuale di Piombino	5.000.000,00	Legge 166/2002 - d.i. n. 357 del 13/10/2011d.m. 15 marzo 2012 n. 06/12 - reg. Corte dei conti in data 07/06/2012 al reg. 6 fog. 72 - voce: bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale
Sub totale	111.533.288,35	
B. Risorse destinate ad interventi in materia di bonifica		
Amministrazione	Risorse	Provenienza
1. Comune di Piombino	18.500.000,00	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Quota parte delle risorse a valere sul Fondo Unico Investimenti (FUI) (cap. 7082) assegnate al SIN di Piombino e trasferite al Comune di Piombino. 1. D.D. n. 6044/QdV/DI/G/SP del 07.11.08 (€12.000.000,00) a valere sul Cap. 7082, PG 02 UPB 1.2.3.1 dello stato previsionale del MATTM; 2. D.D. n. 7053/QdV/DI/G/SP del 05.12.08 (€13.000.000,00) a valere sul Cap. 7082, PG 02 UPB 1.2.3.1 dello stato previsionale del MATTM;
2. Regione Toscana	3.100.000,00	Risorse già impegnate dalla Regione Toscana in favore della bonifica di Città Futura e Poggio ai Venti nel Comune di Piombino e tuttora allocate sul bilancio regionale
Sub totale risorse destinate	21.600.000,00	
TOTALE GENERALE APQ	133.133.288,35	

2. Il Commissario, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, garantisce:

- la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
- la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

3. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del Decreto, i conferimenti nella contabilità speciale intestata al Commissario delle risorse statali già nella disponibilità della Regione Toscana e del Comune di Piombino e destinati alla attuazione degli interventi di infrastrutturazione e bonifica di cui al presente Accordo sono esclusi, nei limiti individuati dal comma 7 dell'articolo 1 del Decreto, dai limiti del patto di stabilità interno di tali enti per la quota di rispettiva competenza, che sarà attestata dal Commissario e comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

- a. il Commissario garantisce il coordinamento e l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP;
- b. l'Autorità portuale garantisce l'attuazione degli interventi di implementazione del porto e di bonifica in area portuale;
- c. il Comune di Piombino garantisce l'attuazione degli interventi di bonifica nel territorio di competenza;
- d. la Regione Toscana il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; svolgerà, altresì, un ruolo di direttiva e di coordinamento a livello locale al fine di assicurare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione e diffida ai responsabili a provvedere; recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro rivalendosi nei confronti dei Soggetti responsabili eventualmente individuati ecc.) avvalendosi a tal fine della Provincia di Livorno territorialmente competente e degli Enti Locali interessati, ai sensi del combinato disposto degli art. 242, 244, 252 e 253 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- e. il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale garantisce l'esecuzione delle attività di alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica prevista, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- f. il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica industriale garantisce l'esecuzione delle attività di rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti

di competenza secondo le indicazioni e la tempistica prevista, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- g. il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato garantisce l'esecuzione delle attività di rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica prevista, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- h. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche garantisce lo svolgimento dei procedimenti di competenza finalizzati al rilascio degli atti approvativi dei progetti di bonifica e dei progetti di dragaggio all'interno del S.I.N. ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.5 bis della L.84/'94 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le indicazioni e la tempistica prevista, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza previste nel presente Accordo di Programma;
- i. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per i Porti, garantisce l'impegno a dare impulso alla realizzazione degli interventi attinenti i profili di propria competenza ed a procedere al relativo monitoraggio.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal Commissario in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori su proposta del Commissario sentiti i soggetti sottoscrittori nel rispetto delle destinazioni di cui al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43.
2. Per documentate ragioni di necessità ed urgenza il Commissario può procedere alla riprogrammazione delle economie ed informare successivamente il Tavolo dei sottoscrittori.
3. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando

prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.

4. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le Parti possono destinare le eventuali risorse riprogrammabili alla realizzazione del tratto stradale Gagno-Poggio Batteria della bretella di collegamento al porto di Piombino e delle relative opere accessorie, fermi restando gli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori e finanziatori nel Protocollo d'Intesa dell'11 dicembre 2010 di cui alle premesse.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di garantire supporto e collaborazione al Commissario valutando e proponendo eventuali misure di accelerazione ovvero le necessarie attività istruttorie finalizzate a:

- a. riattivazione o annullamento degli interventi;
- b. riprogrammazione di risorse ed economie;
- c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
- d. promozione di atti integrativi;
- e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:

- a. a rispettare, per quanto di competenza, i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
- b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
- d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi, anche con riferimento alle rispettive competenze procedurali relative all'intervento individuato dal comma 5 dell'articolo 1 del Decreto;
- f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.

3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo

Sviluppo e la Coesione Economica del MISE Sviluppo Economico competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

4. Coerentemente con quanto prescritto al punto C. 12 del Decreto Ministeriale in data 18.09.2012 di compatibilità ambientale del progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore del Porto di Piombino, le parti firmatarie del presente Accordo, riconoscendo il ruolo strategico ed essenziale della "Piattaforma per il trattamento e recupero dei rifiuti siderurgici e non", posto in loc. Ischia di Crociano del Comune di Piombino, si impegnano a massimizzare l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, ove possibile e nel rispetto delle leggi di settore.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il Commissario assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Al Commissario, quale RUA, viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello sviluppo economico;
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP;
 - f. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - g. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Nel corso del monitoraggio svolge, inoltre, i seguenti ulteriori compiti:
 - a. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - b. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Commissario gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - c. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - d. trasmettere al Commissario, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 11, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Articolo 14

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Al presente Accordo si applica il sistema di gestione e controllo del PAR FAS Regione Toscana adottato con decreto dirigenziale n. 4179 del 14/09/2012.
2. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) prevede:
 - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
 - l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 15

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.

Articolo 16

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del Commissario, su segnalazione delle parti competenti,

comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

2. Le parti si danno atto che le risorse saranno trasferite alla contabilità speciale.

Articolo 17

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 18

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 19

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 20

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma,

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ragioneria generale dello Stato

Ispettorato generale per gli affari economici

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale per i porti

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Autorità Portuale di Piombino
